



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

VITTIME DA REATO

Tra eccesso di garanzia della "persona offesa" e mancata tutela della parte lesa

di Tommaso Servetto

Mi è stato chiesto perché non ho mai scritto nulla sulla tutela della persona offesa nel processo penale e, anziché rispondere semplicisticamente: perché nel nostro processo penale non c'è nessuna tutela della persona offesa ho pensato che fosse giusto sottolineare il problema.

Le prime bozze del nostro codice di procedura penale che, diversamente giovani come me, si ostinano a chiamare il nuovo codice di procedura ma che ha visto la luce nel 1988 ed ha ormai compiuto il quarto di secolo mostravano tutto il loro ostracismo per le parti lese dal reato.

Infatti originariamente non era prevista la costituzione di parte civile ed, ai danneggiati del reato, restava unicamente la lunga e costata via del giudizio civile.

I malumori espressi dai giuristi, dagli avvocati svilupparono un dibattito politico che portò a reintrodurre la costituzione di parte civile nel processo penale al fine di consentire ai danneggiati del reato di poter ottenere il risarcimento del danno.

Come normalmente accade quando si modifica un progetto si finisce per stravolgerlo ed allora non solo si è consentita la costituzione della persona offesa dal reato ma anche ai cosiddetti enti esponenziali cioè quelle associazioni che statutariamente hanno lo scopo di tutelare gli interessi lesi dal reato.

Si è assistito così ad una proliferazione delle più svariate associazioni che statutariamente tutelano tutti gli interessi dello scibile umano, tutti gli interessi che la fantasia umana produce e forse con quale apertura al cosmico. È impensabile che gli omni verdi con le antenne non siano statutariamente tutelati da qualche associazione!

Questi enti, ovviamente, non si occupano in concreto di tutti gli interessi enunciati dallo statuto ma, quando vi è un processo un minimo rilevante per la cronaca di qualsiasi argomento tratti,

scoprono che è uno dei loro scopi statutari (per forza ci sono tutti) e sentendosi terribilmente offesi si costituiscono parte civile e richiedono un risarcimento del danno da loro patito.

Questa però non è tutela della persona offesa, anzi è il contrario, perché spesso il vero danneggiato del reato deve dividere i pochi soldi che provengono dall'imputato con questi enti che spesso, per fortuna non sempre, chiedono ad ottengono una somma per loro.

L'intento del legislatore era nobile perché voleva dar voce a quelle associazioni che specificatamente e concretamente lavorano e si battono quotidianamente per difendere specifici interessi e che vedevano, attraverso la commissione del reato, la frustrazione del loro lavoro.

La realtà si è dimostrata molto meno nobile e decisamente più profittevole.

Ma non è tutto. Il nostro legislatore ha pensato di escludere la tutela della persona offesa nei casi di patteggiamento perché

tutte le volte che l'imputato patteggia la parte lesa viene esclusa dal processo e non le rimane che la causa civile.

Che dire nei casi in cui per l'imputato debba risponderne, cioè risarcire il danno, un responsabile civile come nel caso del datore di lavoro per un reato commesso dal dipendente ovvero l'assicurazione per l'assicurato e, per il danneggiato, è l'unica possibilità di ottenere un ristoro dei danni patiti.

In questo caso è sufficiente che l'imputato richieda il giudizio abbreviato ed il responsabile civile è escluso dal processo e.... addio speranza di risarcimento.

Non basta! Recentemente è stata istituita la messa alla prova un istituto simile all'affidamento in prova prima del processo. Questo consente all'imputato di non fare il processo ed ottenere l'estinzione del reato dopo un periodo di tempo in cui effettuerà dei lavori socialmente utili. È ben vero che la legge prevede che una delle condizioni, per ottenere la messa in prova, sia il risarcimento

ANNO IV N. 3 - GIUGNO 2014 In questo numero

■ Penale

- Diritto Penale Tributario **Pagina 2**
- Professione abusiva **Pagina 2**
- Messa alla prova **Pagina 3**

■ Civile

- Agevolazione "prima casa" **Pagina 4**
- Locazione: nuova tabella **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

del danno ma, la stessa legge, si affretta a precisare "ove possibile".

Per esemplificare quale sia la tutela della persona offesa nel processo penale ho pensato ad un esempio paradossale. Immaginiamo che un Tizio vada a rubare 4 volte a casa di Caio e venga regolarmente sorpreso e denunciato. Succederà che:

la prima volta Tizio otterrà la messa in prova e non sarà punito

la seconda volta la sospensione condizionale e non sarà punito

la terza volta la seconda sospensione condizionale e non sarà punito

la quarta volta l'affidamento in prova e sarà punito lievemente.

È sperabile che dopo tutti questi innocui trattamenti il Tizio sia, come vuole la Costituzione, completamente rieducato ma, la parte lesa Caio, sarà sicuramente impazzita, gli sarà venuto qualche dubbio sull'efficienza della giustizia.

So bene che, quale avvocato, sarò criticato per il mio pensiero ma da cittadino la penso come il mio saggio nonno che mi ripeteva: "chi pèrdon-a ai gram a-i fa mal ai bon" (chi perdona i cattivi nuoce ai buoni).

Alle Sezioni Unite l'esercizio del diritto di astensione del difensore nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa

a cura di Marino Careglio

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte, con l'ordinanza n. 661 depositata in cancelleria in data 5 maggio 2014, la questione relativa all'esercizio del diritto di astensione del difensore nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa.

Il contrasto interpretativo è sorto a seguito dell'innovativa presa di posizione della giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di astensione nei procedimenti camerali in grado di appello nei giudizi svoltisi con rito abbreviato.

L'orientamento giurisprudenziale che appariva consolidato negava rilievo, nei procedimenti ex art. 127 c.p.p., all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, stante la natura facoltativa della partecipazione del difensore all'udienza che si svolge in camera di consiglio.

In altri termini, l'adesione allo "sciopero" degli avvocati, interpretato quale mero legittimo impedimento del difensore, non poteva essere fatto valere nelle udienze camerali in cui la partecipazione è facoltativa e nelle quali nessun rilievo deve essere riconosciuto

all'impedimento a comparire del difensore.

Recenti sentenze della Suprema Corte giungono invece a soluzioni opposte. Le pronunce riguardano giudizi di appello di sentenze pronunciate con rito abbreviato, ma le argomentazioni hanno potenzialmente portata più ampia, potendo riguardare tutti i procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, quale ad esempio il procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione.

In tali pronunce (cfr. Cass, VI sezione penale, n. 1826 del 24.10.13) viene prospettata una differente natura giuridica del diritto di astensione del difensore, inteso ora quale diretta espressione della libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione. L'esercizio del diritto di "sciopero" da parte degli avvocati non viene più ad essere confinato nell'ambito del semplice impedimento, seppur legittimo, a comparire ma, in quanto costituzionalmente tutelato, configura sempre un diritto al rinvio dell'udienza, anche nei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa.

L'udienza per la trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite è stata fissata per il 30 ottobre 2014.

Sequestro e confisca

La rappresentanza in giudizio dei cd. terzi interessati
di **Ferdinando Brizzi**

Sempre più diffusa, nell'esperienza giudiziaria, è l'aggressione dei patrimoni illeciti, anche laddove questi siano detenuti da terzi, diversi dall'imputato o dal proposto nelle misure di prevenzione.

L'art. 12 sexies L. 356/92, nonché l'art. 24 D.lgs. 159/2011, prevedono la confisca, ricorrendo gli ulteriori presupposti, dei beni di cui il condannato, ovvero il proposto, abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

Si pone dunque la questione della rappresentanza giudiziaria dei terzi interessati.

La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nel ritenere che la norma di riferimento sia da individuarsi, tanto nel procedimento penale che in quello di prevenzione, nell'art. 100 cpp, così equiparando il terzo interessato alla parte civile, al responsabile civile, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Da ciò discende che il terzo interessato può stare in giudizio solo col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

Recentemente, con sentenza n. 12016 del 13/3/2014 la Suprema Corte, con riferimento al

sequestro operato ai fini della confisca nell'ambito di un procedimento penale ha ribadito un precedente orientamento puntualizzando che i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico devono stare in giudizio secondo le regole dettate, dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile o il responsabile civile. Da ciò discende che costoro possono stare in giudizio solo "col ministero di un difensore munito di procura speciale analogamente a quanto previsto dall'art. 83 c. c.p.c."

Ha precisato la Corte di legittimità che: "solo l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato".

La stessa regola è applicabile a colui che è soggetto alla misura di prevenzione estendendosi a questo soggetto, analogicamente, la posizione dell'imputato.

Parimenti il terzo interessato alla restituzione delle cose sequestrate o confiscate, nel procedimento di prevenzione, è portatore di interessi ci-

vilistici e può stare in giudizio, secondo il disposto dell'art. 83 c.p.c., unicamente attraverso un difensore munito di procura alle liti: "Pertanto, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca" (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, 17/09/2009, n. 46429).

Quest'ultima sentenza appare di notevole rilievo dommatico in quanto riconduce la mancanza di procura speciale alla nozione dell'originaria inammissibilità, tale da consumare per intero il potere di impugnazione, che non può essere sanato da successiva nomina di difensore munito di procura.

L'estremo rigore della giurisprudenza di legittimità appare viepiù confermato da Cass. pen. Sez. I, Sent. 21-02-2014, n. 8363 che ha escluso possa applicarsi al procedimento penale quanto previsto dall'art. 182, comma 2, cpc laddove è previsto l'obbligo del giudice di assegnare alla parte un termine perentorio il difensore per munirsi di una valida procura, in quanto, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, senza alcuna possibilità di deroga.

Abusivo esercizio della professione

di **Roberta Maccia**

E' IL RUOLO CONCRETAMENTE SVOLTO DALL'IMPUTATO CHE INTEGRA IL REATO

Trib. Torino, Sez. V Pen. (Giudice dott.ssa C. Gorla), sent. 5/6/2014

Per verificare la sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 348 c.p. occorre accertare l'attività concretamente svolta dall'imputato: nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esercizio della professione di psicologa da parte dell'imputata - psicologa sospesa dall'esercizio della professione - che, all'interno di una Comunità, concretamente svolgeva interventi di stampo educativo.

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA ALL'ORDINE NON GENERA ABUSIVISMO

Trib. Torino, Sez. V Pen. (Giudice dott.ssa C. Gorla), sent. 5/6/2014

Il bene giuridico tutelato dall'art. 348 c.p. è rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari capacità e competenze tecniche, vengano esercitate esclusivamente dai soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione e che, per ciò solo, tali capacità e competenze tecniche posseggano. Ne deriva che lo psicologo che, sebbene sospeso dall'esercizio della professione per avere omesso di pagare i contributi annuali di iscrizione all'Albo, continua ad esercitare la professione, non commette il reato di cui all'art. 348 c.p. (poiché dalla omissione contributiva non possono essere astrattamente collegati risvolti negativi sulla capacità del professionista e sulla sua specifica competenza tecnica).

ndr. Questo principio, certamente condivisibile, si può ritenere applicabile ad ogni tipo di professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

PIERCING E TATUAGGI NON RAPPRESENTANO ESERCIZIO DI ATTIVITA' MEDICA

Trib. Torino, Sez. III Pen. (Giudice dott. R. Arata), sent. 11/4/2014

Praticare piercing su parti del corpo e tatuaggi non rappresenta esercizio di una attività medica (cioè di attività di diagnosi, di profilassi, di cura di patologie), trattandosi di attività di carattere estetico e decorativo. Pertanto colui che esegue tali attività non deve possedere alcuna speciale abilitazione dello Stato.

NIENTE COLLOQUI IN CARCERE PER L'AVVOCATO 'SOSPESO'

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6/05/2014 n. 18745

L'avvocato sospeso dall'esercizio della professione che continui ad incontrare i propri assistiti detenuti incorre nel reato di cui all'art. 348 c.p. poiché il colloquio in carcere reso possibile dal mandato difensivo costituisce atto tipico e riservato agli avvocati.

Omessa dichiarazione e omesso versamento IVA: illegittima la soglia di € 50.000

di **Alessia De Cristofaro**

Corte Cost., sent. 12/3/2014 n. 80

Con la sentenza n. 80 del 12.03.2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità dell'art. 10 ter D.L. n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore del d.l. 138/2011 che ha ridotto la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione a 30.000,00 euro e quella della dichiarazione infedele a euro 50.000,00), punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38».

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 10 ter è necessario, da un lato, che l'omesso versamento sia di importo superiore ad euro 50.000,00, dall'altro, che detta imposta risulti dovuta in base a dichiarazione annuale, regolarmente presentata.

Per converso, le soglie di punibilità rela-

tive all'infedele dichiarazione (art. 4) ed alla omessa dichiarazione annuale (art. 5), erano, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 138/2011, pari rispettivamente ad euro 103.291,38 ed euro 77.468,53.

In sostanza, a fronte di un'imposta che eccedeva i 50.000,00 euro, ma non i 103.291,38, fruiva di un migliore trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione non veritiera, rispetto a colui che non avesse versato l'imposta di cui si era riconosciuto debitore attraverso la dichiarazione.

Analoga discrasia era ravvisabile in merito all'omessa dichiarazione. In presenza di un'imposta, superiore ad euro 50.000,00 ma non ad euro 77.468,53, veniva trattato in modo peggiore il contribuente che avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA, senza poi versare quanto dovuto, rispetto a colui che non l'avesse presentata.

Pertanto, le condotte atte ad ostacolare l'accertamento tributario godevano di una

sorta di privilegio, rispetto a chi rendeva la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli organi accertatori.

L'irragionevole disparità di trattamento e la lesione del principio di uguaglianza sono assolutamente evidenti, atteso che, conferma la Corte, «L'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all'omesso versamento dell'IVA; e ciò, nella stessa considerazione del legislatore, come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali (reclusione da uno a tre anni, per i primi due reati; da sei mesi a due anni, per il terzo)».

Alla luce delle evidenti disparità di trattamento, il Giudice delle leggi ha allineato la soglia di punibilità a 103.291,378 euro per tutte e tre le ipotesi di reato (omesso versamento, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele) contestabili fino al 17 settembre 2011.

Niente processo ai fantasmi e "messa alla prova"

di **Benedetta Perego**

Il 17 maggio 2014 è entrata in vigore la legge n. 67/2014: "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

Vero protagonista della riforma che è il secondo capo della legge (unico in vigore): sospensione del procedimento con messa alla prova.

Meglio conosciuto come "probation", questo istituto affonda le proprie origini nell'esperienza giuridica anglosassone ed è approdato in Italia con il D.P.R. 448/88, che lo ha mantenuto, fino ad oggi, prerogativa del processo minorile.

Questi gli elementi salienti del nuovo istituto:

- **l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova**, e di questa facoltà sarà informato dal **Pubblico Ministero** anche prima che questi eserciti l'azione penale. Lo potrà fare personalmente o a mezzo di procuratore speciale, per orale o per iscritto, fino alla formulazione delle conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento quando si tratti di giudizio direttissimo o di citazione diretta a giudizio. Ancora,

in caso di decreto penale di condanna, la richiesta potrà essere presentata contestualmente all'opposizione;

- in fase di **indagini preliminari**, il G.I.P. che riceve la richiesta di sospensione la **trasmetterà al Pubblico Ministero**, il quale, nel termine di cinque giorni, esprimerà: il suo consenso, permettendo così al giudice di vagliare a sua volta la proposta, o il suo dissenso, adeguatamente motivato e fatta salva la possibilità dell'imputato di riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (art. 464 ter c.p.p.);

- la richiesta è ammissibile quando si tratti di **reato punito con pena esclusivamente pecuniaria o reclusione fino a 4 anni**;

- la misura, **subordinata all'espletamento di lavori di pubblica utilità**, consiste nella prestazione di **condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, cont e s t u a l m e n t e all'affidamento al servizio sociale** (nella specie l'U.E.P.E. territorialmente competente) per lo svolgimento di un programma di recupero, che potrà venire modificato, quando sussista il necessario consenso del diretto interessato, anche dallo stesso Giudice che decide sulla so-

spensione. Tale **decisione, presa in conformità con i criteri dettati dall'art. 133 c.p.**, è assunta in **udienza, sentite le parti, con ordinanza, sempre che il giudice non intenda pronunciare sentenza assolutoria** (art. 168 bis c.p., art. 464 quater c.p.p.);

- **contro l'ordinanza** che decide sulla messa alla prova **Pubblico Ministero, imputato e parte offesa**, in caso di omesso avviso dell'udienza o se pur comparso non è stata sentita, **possono ricorrere in Cassazione**, senza in ogni caso che si sospenda il procedimento. Alla reiezione dell'istanza l'imputato può altresì far fronte riproponendo la stessa in giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464 quater c.p.p.);

- **durante il periodo di prova il procedimento connesso si sospende, e con esso la correlata prescrizione.** Tale periodo sospensivo **non può superare i due anni quando si proceda per reati puniti con pena detentiva, e l'anno quando la pena prevista sia esclusivamente pecuniaria.** L'ordinanza che dispone la sospensione è inoltre **revocabile qualora il destinatario del provvedimento trasgredisca in modo grave e reiterato alle prescrizioni imposte, rifiuti di prestare del lavoro di pubblica utilità, commetta un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole di quello per cui si procede**;

- **al termine del periodo** disposto per la messa alla prova, **in udienza apposita si stabilirà l'esito della stessa.** Qualora **positivo**, alla luce del buon comportamento mantenuto e del rispetto delle prescrizioni stabilite, valgate anche in considerazione delle relazioni in merito prodotte dall'U.E.P.E., esso comporterà **l'estinzione del reato stabilita con sentenza.** Se, al contrario, l'esito sarà **negativo l'autorità giudiziaria provvederà con ordinanza a riattivare il corso del procedimento.** L'esito negativo, come la revoca, comportano l'impossibilità di riproporre nuova istanza di sospensione; in ogni caso il periodo di prova sarà detratto dalla pena finale, valutandosi ogni 3 giorni di prova come 1 giorno di reclusione/arresto o 250 euro di multa/ammenda

'MESSA ALLA PROVA': PRIME APPLICAZIONI

Trib. Torino, Sez. III Pen. Collegiale (Pres. Dott. A. De Marchi), ord. 21/5/2014

La 'messa alla prova' è un *istituto di natura sostanziale* (attenendo al trattamento sanzionatorio), pertanto è applicabile, ex art. 2 C.P., anche ai processi in corso che, al momento della entrata in vigore della normativa, abbiano superato il termine dell'apertura del dibattimento previsto a pena di decadenza dall'art. 464 bis c.p.p. per formulare la richiesta.

In caso di *processo oggettivamente cumulativo*, è "*diritto dell'imputato*" formulare richiesta di 'messa alla prova' solo per alcuni reati dell'imputazione, in considerazione sia delle esigenze di ri-socializzazione del reo presiedute dall'art. 27 comma 3° Cost., sia della circostanza che, in caso di esito positivo della 'messa alla prova', si ha la rinuncia ad esercitare la pretesa punitiva (posto che in tale caso il reato si estingue). In tale caso si potrà operare la separazione dei processi ai sensi dell'art. 18 comma 1° lett. B) c.p.p.

(artt. 464 septies, 464 novies e 657 bis c.p.p.).

La legge, prossima nascita, si occupa infine di introdurre un altro nuovo istituto nel nostro sistema processuale, la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

- si va a sostituire integralmente la figura del contumace, prevedendo che di tale sospensione venga dato **avviso ex art. 419 c.p.p.** e che la stessa **parola "contumace"** venga **eliminata** dalle molteplici previsioni codicistiche;

- se **l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile**, il giudice, salvo debba pronunciare sentenza assolutoria, **sospende il processo**, eccezion fatta per la possibilità di acquisire le prove non rinviabili;

- **scaduto un anno dalla sospensione e per ogni anno successivo**, si procederà a nuove ricerche dell'imputato. **Finché dura l'assenza, dura la sospensione del procedimento e della prescrizione.** Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo;

- **non è rilevante a tal fine l'assenza di colui che ha eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, ricevuto di persona la notificazione dell'avviso di fissazione udienza**, si allontana dall'aula o si presenta ad un'udienza ma non alle successive. Lo stesso vale per colui la cui **coscienza** del procedimento, ed ipso facto la sua volontà nel sottrarsi, sia **provata con certezza.** L'imputato sarà in tali casi **validamente rappresentato dal difensore, eccetto la circostanza in cui provi un'incolpevole**

mancata conoscenza del procedimento o **l'assoluta impossibilità** a presenziarvi per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, allora potrà legittimamente chiedere la rinnovazione delle prove;

- l'aver proceduto in assenza dell'imputato può essere **motivo di valida impugnazione, innanzi al giudice di appello come alla Corte di Cassazione, nonché di legittima istanza di rescissione del giudizio**, e qualora trovi conferma comporta l'annullamento o la revoca della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di primo grado;

- il condannato che provi la **mancata conoscenza** del procedimento è **rimesso nei termini per opporsi al decreto penale, e l'imputato può richiedere la definizione del processo con le forme dei riti alternativi di cui agli artt. 438 e 444 c.p.p.** in occasione dell'udienza fissata contestualmente alla revoca della sospensione e quando dimostri che la sua assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'art. 420 bis co. 4 c.p.p.

Tante, dunque, le novità di questa riforma, che si inserisce in un più ampio tentativo di dare sfogo all'affollamento che affligge aule e celle dello stivale. Le nostrane istituzioni cercano di correre ai ripari di fronte a questa crisi-justitia, crisi-carceri, crisi-tutto, certo non dimentiche del 28 maggio 2014.

Giorno della verità, in cui scade l'ultimatum della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e con essa la tolleranza europea nei confronti della situazione carceraria italiana.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglia
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Al coniuge separato l'agevolazione "prima casa"

Cass. Civ., Sez. V, sent. 19/2/2014 n. 3931

Con la sentenza n. 3931 del 19/02/2014 la Corte di Cassazione è ritornata sul tema delle agevolazioni fiscali cosiddette "prima casa" a seguito di separazione dei coniugi. Nella specie l'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fruiti dal coniuge in occasione dell'acquisto, dopo la separazione, di un immobile, in quanto già comproprietario di un immobile in comunione con l'altro coniuge.

In particolare, la Corte chiarisce che al verificarsi della separazione legale, la comunione di un diritto reale su un immobile, anche se acquistato dai coniugi in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti estranei. Precisa ancora la Corte che la facoltà di usare il bene comune in modo tale da non impedire a ciascuno degli altri comproprietari di farne parimenti uso, non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei coniugi. Pertanto, la Corte ritiene la titolarità di una quota simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative, compatibile dunque con le agevolazioni fiscali.

In precedenza, con l'ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100, la Cassazione aveva affermato che per l'applicazione delle agevolazioni fiscali la "non possibilità soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia, tenendo dunque conto delle ragionevoli

esigenze di vita dell'acquirente.

Inoltre, in ambito di agevolazioni fiscali conseguenti a trasferimenti immobiliari a seguito di separazione o divorzio, con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata applicativa delle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale articolo ha introdotto rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2014.

In particolare, si è prevista la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, per i trasferimenti immobiliari.

In un primo tempo si è pertanto ritenuto che il suddetto articolo 10 trovasse applicazione anche per i trasferimenti immobiliari in ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, e ciò in parziale riforma dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che dispone, nell'ambito dei procedimenti di divorzio (esteso anche alle separazioni) che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

Con la circolare n. 2/E del

Locazione

SIGLATA NUOVA TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO

Le organizzazioni a difesa della proprietà, Confedilizia, e degli inquilini, Sunia, Siset e Uniat, hanno concordato una tabella che definisce la ripartizione delle spese per gli oneri accessori fra locatore e conduttore, tabella che sostituisce la precedente adottata nel 1999.

La nuova tabella di fatto recepisce le novità normative e tecnologiche, anche alla luce della riforma del condominio: a titolo esemplificativo illuminazione comune, citofoni, allarmi e strumenti di video sorveglianza sono allestiti a spese del proprietario di casa, mentre la manutenzione grava sul conduttore.

Sull'ascensore, la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni gravano sul conduttore, così come il consumo di energia elettrica per la forza motrice e l'illuminazione, le ispezioni ed i collaudi; l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti e l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge spettano al locatore.

Quanto all'autoclave (la pompa che fa arrivare l'acqua nei bagni e nelle cucine), collocarla e, eventualmente, sostituirla del tutto, o in parte, insieme alle imposte e alle tasse di impianto è a carico del proprietario, mentre la manutenzione ordinaria, la forza motrice, il ricarica della pressione del serbatoio, le ispezioni, i collaudi e la lettura dei contatori vanno imputati all'inquilino.

Installazione a carico del proprietario e manutenzione ordinaria all'inquilino vigono anche per le luci comuni, suonerie, allarmi, citofoni e meccanismi di video sorveglianza, così come per i sistemi di videosorveglianza e le antenne satellitari.

Gli inquilini e i proprietari che volessero fare riferimento a questa tabella per regolare la ripartizione delle varie spese accessorie all'interno del loro contratto di locazione non devono fare altro che richiamare espressamente questa tabella nel contratto, avendo cura di indicare il luogo e la data in cui la tabella è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (Roma, 30.4.2014) ed il numero di registrazione (n. 8455/3).

21/02/2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soppressione disposta dall'articolo 10, comma 4, non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e pre-

scinde dalla loro natura onerosa o gratuita, quali la mediazione civile e commerciale, i procedimenti di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale.

Restano, dunque, esenti da tassazione i trasferimenti patrimoniali compiuti nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio.

L'EX CONIUGE NON PUO' IMPEDIRE IL CAMBIO DI RESIDENZA DEL GENITORE AFFIDATARIO

Cass. Civ., ord. 18/3/2014 n. 6208

Con l'ordinanza indicata la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in ordine al problema di non poca importanza che si pone ogni qualvolta il genitore co-affidatario presso il quale il figlio minore dimora abitualmente intenda cambiare residenza per trasferirsi in altra città ovvero in altra regione.

La Suprema Corte ha specificato che la scelta della residenza da parte del genitore affidatario o collocatario è espressione del diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione e pertanto non può essere limitato dall'altro genitore se non per ragioni direttamente collegate all'interesse della prole: in particolare nel caso in cui uno dei due coniugi cambi residenza o domicilio, se il mutamento interferisce con l'affidamento, l'altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, con conseguente possibilità di una rimodulazione delle condizioni di affidamento alla luce del mutamento verificatosi.

RIFIUTARE UN LAVORO A TEMPO PIENO NON FA VENIRE MENO IL DIRITTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO

Cass. Civ., ord. 6/5/2014 n. 9660

Con il provvedimento indicato la Corte di Cassazione fornisce importanti precisazioni in ordine alle conseguenze che possono verificarsi sul diritto all'assegno di divorzio, nel caso in cui l'ex coniuge titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale rifiuti la trasformazione dello stesso a tempo pieno.

La Suprema Corte richiama in primo luogo il suo costante insegnamento secondo il quale l'assegno di mantenimento a favore del coniuge deve tendere a garantire il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza matrimoniale.

Da tale presupposto secondo i coniugi di legittimità consegue che qualora l'aumento di stipendio non avrebbe consentito alla ex moglie di conservare l'elevato tenore di vita condotto in costanza di matrimonio pur avendo la stessa rifiutato di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con conseguente aumento del salario, ha diritto all'assegno di mantenimento.

DIMINUISCE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO SE IL CONIUGE EREDITA

Cass. Civ., Sez. IV, ord. 5/2/2014 n. 2542

Anche i beni che si ereditano dopo la separazione concorrono a determinare le potenzialità economiche dell'ex moglie che sostiene di avere diritto all'assegno di mantenimento e, dunque, possono essere un fattore idoneo a ridurre l'entità della cifra che deve versare l'ex coniuge.

Precisa infatti la Corte di Cassazione che il riferimento al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio - parametro per quantificare l'assegno - deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali; pertanto, nella determinazione dell'assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perchè intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario).